

**REGOLAMENTO TRIBUTARIO RECANTE NORME SUL DIRITTO DI INTERPELLO,  
ACCERTAMENTO CON ADESIONE, AUTOTUTELA, GARANZIA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE  
DEL CONTRIBUENTE E DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE**

deliberazione consiliare n. 48 del 10.4.2002

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
Scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'ordinamento tributario del Comune, gli istituti volti alla semplificazione dell'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, alla semplificazione degli adempimenti contributivi, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti fondati sui principi di correttezza, collaborazione, trasparenza e buona fede.

**Art. 2  
Contenuto del Regolamento**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28 dicembre 1997 n. 449, unitamente ai criteri contemplati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- a) il diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere al Comune di esprimere un giudizio preventivo sul trattamento fiscale di una determinata fattispecie o di conoscere anticipatamente il contenuto della corretta prestazione fiscale. L'istituto ha lo scopo di consentire al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di conoscere anticipatamente l'orientamento applicativo preteso dall'Amministrazione, in una data materia tributaria e, quindi, di venire a sapere il comportamento da tenere. L'interpello può essere, altresì, esercitato dal contribuente anche successivamente alla notificazione di un addebito in materia tributaria, contenuto in un atto di accertamento o di liquidazione, qualora, in base alle motivazioni addotte dal soggetto istante, la questione oggetto di contestazione presenti obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni applicabili al caso specifico;
- b) l'autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, su istanza di parte o d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi illegittimi, a tutela dei diritti del contribuente e dell'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa;
- c) l'accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa avanzata dal Comune, al fine di semplificare l'azione tributaria, di concordare il contenuto dell'adempimento con il diretto interessato a fronte della riduzione delle sanzioni e di evitare il contenzioso in sede giudiziaria;
- d) la tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente mediante la compensazione, l'accollo e la tutela dell'affidamento del contribuente che sia incorso in errore commesso in buona fede con eventuale esonero dal pagamento delle sanzioni;
- e) la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie nella loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e dall'art. 50 della Legge 28 dicembre 1997 n. 44;

## CAPO II DIRITTO DI INTERPELLO

### Art. 3 Interpello

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziata e specifica istanza di interpello, concernente l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie, emanate dall'Ente stesso, con riferimento a casi concreti e personali.
2. L'istanza, di cui al precedente comma, può essere proposta antecedentemente alla scadenza di un adempimento tributario, ovvero a seguito della notificazione di un atto di contestazione, consistente nell'accertamento o liquidazione di un tributo comunale.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, salva l'ipotesi di sospensione dell'atto di contestazione operata dal competente Ufficio su specifica istanza di parte.

### Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento di interpello ha luogo a seguito di specifica richiesta scritta di parte, indirizzata al Comune.
2. La domanda, a pena di inammissibilità, deve contenere:
  - a) i dati identificativi comprensivi del codice fiscale e il domicilio del contribuente;
  - b) il nome, il cognome e il domicilio del procuratore e l'indicazione della procura, qualora il contribuente si avvalga di un legale rappresentante;
  - c) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto;
  - d) le motivazioni giuridiche poste a fondamento della richiesta e le conclusioni;
  - e) la documentazione necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
  - f) la sottoscrizione dell'atto.

### Art. 5 Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente obbliga il Comune a formulare motivata risposta scritta, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Qualora l'interpello sia stato formulato antecedentemente all'adempimento tributario, non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che non ha ricevuto risposta, entro il termine di cui al precedente comma, limitatamente alla questione oggetto dell'istanza.
3. Nel caso il cui la risposta formulata dal Comune sull'interpello del contribuente, proposto a seguito della notificazione di atti di contestazione, evidenzia l'illegittimità degli atti di accertamento o di liquidazione, l'Ente stesso è tenuto ad avviare d'ufficio un procedimento volto alla verifica dei presupposti per l'annullamento in autotutela, secondo le modalità contemplate nel successivo Capo III.
4. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

5. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

### CAPO III AUTOTUTELA

#### Art. 6

##### Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi, l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dell'art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

#### Art. 7

##### Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Tale interesse consiste nella congruità della tassazione applicabile al contribuente in base ai principi recati dalla normativa applicabile al caso di specie, ovvero di estinguere un contenzioso giudiziario che possa avere esito sfavorevole nei riguardi dell'Ente.

#### Art. 8

##### Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle indicate nell'art. 2 del citato D.M. del 11 febbraio 1997 n. 37, e quindi in caso di:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
- e) doppia imposizione;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- h) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

#### Art. 9

##### Oggetto dell'annullamento

1. Costituiscono oggetto di annullamento in autotutela gli atti di accertamento o di liquidazione del tributo, di irrogazione delle sanzioni tributarie nonché gli atti che comunque incidano negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi e quanto altro.

#### Art. 10

##### Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Non può essere disposto l'annullamento in autotutela di un atto qualora sussista una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

2. Costituisce, altresì, causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Non costituiscono cause ostative all'esercizio del potere di autotutela le seguenti circostanze:

- a) la definitività dell'atto per decorrenza del termine per ricorrere;
- b) il rigetto di un ricorso amministrativo o giurisdizionale per motivi di ordine formale, quali l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improcedibilità e quanto altro;
- c) la pendenza di un giudizio;
- d) la mancata presentazione di una istanza da parte del contribuente.

#### Art. 11 Procedimento

1. Il potere di annullamento in autotutela spetta al Funzionario competente ad emettere l'atto, o da un suo delegato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente.

3. La proposizione da parte del contribuente della istanza di annullamento in autotutela, sola o congiunta all'interpello, ai sensi del precedente art. 5 comma 3, obbliga l'Ufficio competente a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro termine di centoventi giorni dalla data di deposito o comunicazione della domanda.

4. I provvedimenti di annullamento o di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

#### CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

##### Art. 12 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

##### Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile consistente in elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Sono escluse, dal campo applicativo dell'istituto, le questioni attinenti alla qualificazione giuridica della fattispecie ed ogni altra ipotesi in cui l'obbligazione tributaria viene determinata sulla base di elementi certi.

2. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, estingue l'obbligazione nei confronti di tutti gli altri obbligati in solido, qualora alla istanza di parte consegua il pagamento concordato.

4. In sede di contraddittorio con il contribuente, il Funzionario competente deve compiere una attenta valutazione dell'economicità del concordato per il Comune, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale giudizio.

#### Art. 14

##### Attivazione del procedimento per adesione.

1. Il procedimento per adesione può essere attivato :

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### Art. 15

##### Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di circostanze che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, successivamente alla formazione dell'atto di accertamento e prima della sua notificazione, può discrezionalmente inviare all'interessato un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione, ai sensi del precedente comma, le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e quanto altro, che il Comune può rivolgere ai contribuenti, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento.

3. Il contribuente ha facoltà di prendere parte al procedimento concordatario e la mancata partecipazione all'invito del Comune non implica l'applicazione delle sanzioni.

4. La circostanza che il Comune non proceda ai sensi del precedente primo comma, non preclude al contribuente di proporre istanza di accertamento con adesione, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, qualora il contenuto dell'atto presenti elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

#### Art. 16

##### Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio fissa il luogo, la data e l'ora di comparizione per il contraddittorio e ne dà opportuna comunicazione al richiedente

5. Al fine di evitare istanze meramente dilatorie dei pagamenti, l'Ufficio competente provvede ad indicare negli avvisi se l'atto è suscettibile o meno di domanda di accertamento con adesione.

6. E' inammissibile la domanda di accertamento con adesione, proposta nel caso in cui l'avviso rechi un'espressa indicazione contraria.

#### Art. 17

##### Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, possono essere prese in considerazione dal competente Ufficio, soltanto se avanzate almeno quarantotto ore prima.

3. Il Funzionario incaricato redige succinto verbale delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate e di ogni ulteriore circostanza rilevante ai fini della conclusione del procedimento per adesione.

#### Art. 18

##### Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige l'atto di accertamento con adesione, sottoscritto in duplice copia dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile dell'Ufficio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### Art. 19

##### Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. La definizione del procedimento per adesione ha luogo con il versamento, entro venti giorni dalla redazione del documento di accertamento, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

3. Con riferimento alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata dal D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, la cui riscossione avviene esclusivamente mediante ruolo, l'adesione si intende perfezionata a seguito dell'iscrizione in esso operata dal competente Ufficio, della somma concordata con il diretto interessato.

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo le modalità di legge.

#### Art. 20

##### Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito per adesione non può essere impugnato né integrato o modificato da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, ovvero qualora sopravvenga una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione o dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione consegua alla notificazione dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### Art. 21 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

### CAPO V SANZIONI TRIBUTARIE

#### Art. 22 Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il Funzionario responsabile della gestione dei tributi, o ad un proprio delegato. A detti competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.

2. L'entità della sanzione viene determinata, per ogni specie di violazione, in base ai criteri indicati nel successivo articolo 23.

3. Qualora vengano prodotte deduzioni difensive in ordine alla contestazione dell'addebito, il predetto Funzionario può graduare l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

#### Art. 23 Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. Nei limiti fissati dalla legge, il Funzionario responsabile applica le sanzioni discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.

2. Nell'aumento o nella diminuzione delle sanzioni, non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di illecito tributario, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

3. Nell'esercizio del potere discrezionale, indicato nei commi precedenti, il Funzionario deve tener conto della gravità dell'illecito, desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

b) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato all'Ente;

c) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa;

d) dai motivi che hanno indotto il soggetto a commettere l'illecito;

e) dai precedenti dell'autore della violazione;

f) dalla condotta contemporanea o susseguente dell'autore della violazione;

g) dalle condizioni sociali e familiari dell'autore dell'illecito.

#### Art. 24

##### Concorso di violazioni e continuazione

1. In caso di concorso di violazioni e di illeciti tributari continuati, di cui all'art.12 del D. Lgs. 472/1997, la sanzione viene così determinata:

a) qualora le disposizioni violate ovvero le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto;

b) nel caso in cui le violazioni riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione di base viene aumentata del doppio, se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

#### Art. 25

##### Recidiva

1. In caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà.

#### Art. 26

##### Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, si ha sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione, qualora l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta al triplo del tributo.

#### Art. 27

##### Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al trenta per cento, se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, e quanto altro od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

### CAPO VI

Art. 28

Estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione.
2. La compensazione, disciplinata dal presente articolo, ha luogo quando, fra il Comune e il contribuente, esistono reciproche obbligazioni derivanti, rispettivamente, dal diritto al rimborso di un maggiore importo tributario in precedenza versato e dalla pretesa al pagamento di una tassa o di una imposta comunale.
3. La compensazione è ammessa fra crediti a qualsiasi titolo dovuti per le tasse o le imposte comunali e per le annualità per le quali non sia matura la decadenza o la prescrizione del credito.
4. Affinché la compensazione possa operare la reciproca estinzione totale o parziale dei crediti, è necessario che le somme oggetto delle corrisposte obbligazioni siano certe, liquide ed esigibili.
5. Qualora ricorrano i presupposti di cui ai precedenti commi il contribuente può chiedere al Funzionario responsabile del servizio l'estinzione totale o parziale per compensazione del proprio debito.
6. Sulla domanda decide con motivato provvedimento di accoglimento o di rigetto il Funzionario responsabile o un proprio delegato, da comunicarsi al contribuente entro e non oltre il termine di giorni centoventi dalla proposizione della richiesta.

Art. 30

Accollo dell'obbligazione tributaria

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. L'accollo ha luogo quando il soggetto passivo dell'imposta o della tassa ed un terzo convengono che quest'ultimo si assuma l'obbligazione e tale accordo viene successivamente autorizzato dal Comune, senza liberazione del debitore originario.
3. In casi particolari, qualora il debitore principale versi in stato di insolvenza, l'Ufficio competente determina l'ammontare della cauzione o l'entità della fideiussione a carico del debitore accollante.

Art. 31

Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 32

Verifica dello stato di attuazione.

1. Il Comune di concerto con le Associazioni di tutela della cittadinanza maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale, verificano con cadenza periodica almeno semestrale lo stato di attuazione degli istituti normativi previsti nel presente Regolamento.

#### Art. 33

Decorrenza e validità.

Il presente regolamento entra in vigore il \_\_\_\_/\_\_\_\_/2002.